Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della arte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i neg ·i della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (ai golo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 marzo 1955, n. **100**.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.

Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. **101**.
Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati

ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilità;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvederà con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 3.

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Per le opere indicate nell'art. 1, lettera d), la comunicazione può essere data all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso procederà all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 6.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 1° ottobre 1951, n. 1133.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA — MEDICI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. **102**.

Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il compimento della costruzione del tronco da Milano alla foce dell'Adda della via navigabile di seconda classe Milano-Po-Adriatico, è assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1970 a decorrere dalla scadenza dei termini comunque in precedenza stabiliti per l'attuazione dell'opera predetta.

Sono confermate a tutti gli effetti le dichiarazioni di pubblica utilità comunque già disposte in relazione all'opera medesima.

Art. 2.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente già percette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — DE PIETRO — MARTINO — TREMELLONI — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. 103.

Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sarà indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei Ministri, sarà formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo.

Con la stessa procedura potranno essere altresì variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso.

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Art. 4.

Nella ipotesi prevista dal precedente articolo la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello *A*-55 deve indicare oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nell'articolo stesso.

Art. 5.

Il rimborso previsto dall'art. 1 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Art. 6.

Ai fini della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

Art. 7.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue, si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto previsto nel primo comma dell'art. 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. 104.

Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di età ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. 105.

Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente « norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina ».

Art. 2.

L'art. 5, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1948, numero 1482, già modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo:

« *a*) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

Art. 3.

A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 106.

Inclusione dell'abitato di Castellammare del Golfo, in *provincia di Trapani, fra quelli da consolidare a cura e* spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 32233, emesso nella adunanza del 19 novembre 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, limitatamente alla zona denominata Largo Petrolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 107.

Inclusione dell'abitato di Deliceto (Foggia) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1953, emesso nell'adunanza del 9 novembre 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Deliceto, in provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 108.

Modificazioni dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, numero 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847, nonchè il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto 24 aprile 1950, n. 866;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 dicembre 1952 e 24 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza della Sezione terza del 30 novembre 1954, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, è modificato come appresso:

« Il capitale sociale è di L. 600 milioni ripartito in numero 2.400.000 azioni da L. 250 ciascuna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Nomina del presidente dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, relativa all'istituzione dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1954, n. 1246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1955, contenente norme regolamentari per la esecuzione della citata legge n. 639;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1954, col quale il dott. Clemente Tronci fu nominato commissario dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, fino al 31 gennaio 1955;

Considerato che, con decorrenza dal 1° febbraio 1955, è necessario provvedere alla nomina del presidente dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Clemente Tronci è nominato presidente dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, per il triennio 1° febbraio 1955-31 gennaio 1958, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1954, n. 1246.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1955
Registro n. 4, *foglio n.* 350

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.

Composizione della Commissione nazionale incaricata di effettuare lo studio delle questioni tecniche in programma per la VIII assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni di Varsavia del 1956.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto che la VII assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.) di Londra, 1953, ha ripartito fra quattordici Commissioni di studio le questioni in programma per la VIII assemblea plenaria del C.C.I.R di Varsavia, 1956;

Visto che l'Amministrazione italiana è collaboratrice per gli studi di tutte le suddette Commissioni ed ha funzione di Amministrazione centralizzatrice per gli studi di alcune di esse;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di costituire la Commissione nazionale incaricata di effettuare gli studi necessari per ricercare le migliori soluzioni delle questioni in programma per poi sottoporle come contribuzione italiana all'esame della predetta VIII assemblea plenaria;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione nazionale incaricata di effettuare lo studio delle questioni tecniche in programma per la VIII assemblea plenaria del C.C.I.R. di Varsavia del 1956, è così composta:

Presidente:

Gori prof. ing. Vittorio, dell'Amministrazione p. t.

Vice-presidenti:

Gneme gr. uff. Giuseppe, estraneo, Sacco prof. Luigi, ten. generale s. t. genio nella riserva.

Membri:

Ascione ing. Antonio, Bronzi ing. Goffredo, Cambi prof. Enzo, Chinni ing. Antonio, Francini prof. Giuseppe, Nicotera ing. Federico, Porreca ing. Antonio, Sabbatini prof. Alfredo, dell'Amministrazione p. t.;

Ferrari-Toniolo prof. Andrea, Gorio ing. Tullio, estranei;

Antonioli generale G.A.r.i. Luigi, della Difesa-Aeronautica;

Arienzo maggiore ing. Mariano, Silleni ten. colonnello Stelio, della Difesa-Esercito;

Baldini cap. corv. Aldo, Casaltoli ten. col. Giorgio, Laj cap. vasc. Enrico, della Difesa-Marina;

Marino prof. ing. Algeri, del Consiglio nazionale delle ricerche;

Boella prof. Mario, Egidi prof. Claudio, dell'Istituto elettrotecnico nazionale Ferraris;

Niutta ing. Ascanio, Suppan ing. Mario, dell'Italcable;

Bertolotti ing. Sergio, della R.A.I.;

Niccolai ing. Luigi, della S.I.R.T.I.

Segretario:

Ceruti cav. uff. Amedeo, dell'Amministrazione p. t.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione nazionale di cui al precedente articolo, spettano gettoni di legge per ogni giornata di riunione. La spesa graverà sul cap. 6 del bilancio passivo dell'Amministrazione p. t. per l'esercizio finanziario 1954-55 e sul corrispondente capitolo degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1955
Registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 203. — MANDARINO

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1955.

Norme per la denaturazione e la vigilanza sull'impiego degli oli e grassi animali ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, concernente la denaturazione e la vigilanza sull'impiego degli oli e grassi animali ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine;

Decreta:

I. — *Disposizioni sugli impieghi in esenzione da imposta*

Art. 1.

Chiunque intende impiegare oli e grassi animali esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine negli usi indicati nell'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, deve farne denunzia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denunzia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la località in cui si trova lo stabilimento;

c) la qualità degli oli e di grassi animali da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere;

d) la quantità massima di oli e grassi animali che si intende tenere in deposito;

e) il processo di lavorazione;

f) i locali destinati a magazzini fiduciari per la custodia degli oli e grassi gravati da imposta.

La denunzia di cui ai commi precedenti vale anche come denunzia di deposito agli effetti dell'art. 13 del presente decreto.

L'impiego dell'olio di fegato di merluzzo non è soggetto alla denunzia di cui al presente articolo.

Art. 2.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indica nella denunzia di cui al precedente art. 1 il giorno della presentazione e restituisce uno dei due originali alla ditta interessata che ha l'obbligo di custodirlo nello stabilimento, cui la denuncia si riferisce, per esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni richiesta.

Art. 3.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in contradditorio del fabbricante o del suo rappresentante, procede alla verificazione della fabbrica, riscontrando l'esattezza delle indicazioni della denunzia.

Lo stesso Ufficio ha facoltà di prescrivere l'esecuzione di adattamenti e di opere ritenute necessarie a tutela degli interessi della finanza.

Dei risultati della verificazione sarà redatto verbale in doppio originale da firmare dal funzionario delegato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nonchè dal fabbricante o dal suo rappresentante.

Uno degli originali del verbale di verificazione è consegnato all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo con la denuncia e di presentarlo agli agenti di vigilanza.

Le modificazioni che si intendono apportare ai locali od agli apparecchi devono essere denunziate di volta in volta ed autorizzate dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione prima di essere eseguite.

Art. 4.

La ditta che intende impiegare oli o grassi animali negli usi di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare nella quale deve indicare:

a) la ragione sociale ovvero il cognome e nome del titolare e di chi lo rappresenta;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il mese nonchè il tempo continuativo o distinto in periodi, nei quali si effettua la lavorazione, col relativo orario giornaliero;

d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare e già descritti nella denunzia presentata a norma dell'articolo 1 del presente decreto;

e) il processo di lavorazione;

f) la qualità e la quantità degli oli e grassi animali che si vogliono lavorare;

g) la qualità e la quantità dei prodotti che si vogliono ottenere.

Qualora il fabbricante intende apportare variazioni alla dichiarazione di cui al precedente comma, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di effettuarle.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta la regolarità delle dichiarazioni di lavoro, di cui al precedente art. 4, provvede alla registrazione di essa e ne rimette un esemplare vidimato al fabbricante che ha l'obbligo di presentarlo agli agenti di vigilanza ad ogni richiesta.

Art. 6.

La lavorazione di cui al precedente art. 4 è assoggettata a vigilanza permanente della finanza. Il personale addetto alla vigilanza annota sulla dichiarazione di lavoro la qualità e la quantità degli oli e grassi animali passati giornalmente alla lavorazione nonchè la qualità e la quantità dei prodotti ottenuti.

Art. 7.

Nelle fabbriche soggette a vigilanza permanente la ditta deve destinare ad uso esclusivo degli agenti dell'Amministrazione finanziaria uno o più locali, rispondenti ai requisiti igienici e situati in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza, arredandoli dei mobili occorrenti. Essa deve altresì provvedere a proprie spese all'illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia dei predetti locali.

II. — *Disposizioni sulla denaturazione*

Art. 8.

La denaturazione degli oli e dei grassi animali prescritta dal secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, deve essere eseguita aggiungendo ad ogni quintale di prodotto una delle seguenti sostanze nella quantità per ciascuna di esse indicata:

1) nitrobenzolo: kg. 0,500;

2) soda caustica solida: kg. 5 oppure soda caustica liquida a 36/40 Beaumè: kg. 10;

3) residui grezzi della lavorazione della cellulosa (Talloil grezzo): kg. 3;

4) olio di legno: kg. 5;

5) olio di lino filante o olio di pesce filante (standoli): kg. 5;

6) olio di ricino, tal quale o disidratato: kg. 5;

7) miscela in qualsiasi proporzione di naftenato di piombo e naftenato di cobalto: kg. 0,400;

8) prodotto a base di naftoli e cresoli (Sterozolo): kg. 0,500;

9) ftalato di oleile: kg. 0,200;

10) olio di betulla: kg. 0,400;

11) olio minerale lubrificante scuro: kg. 5;

12) derivati solfonati degli acidi naftenici (Kontakt Spolter normale e simili): kg. 1.

La denaturazione degli oli di piedi di bue, montone, cavallo e simili, destinati alla lavorazione delle pelli, può altresì essere eseguita aggiungendo ad ogni quintale di prodotto kg. 1 di olio di sesamo e quella dei grassi destinati all'industria steariniera aggiungendo ad ogni quintale di prodotto kg. 0,500 di olio di ricino.

Sono esenti dall'obbligo della denaturazione l'olio di fegato di merluzzo e gli oli minerali solfonati, cotti, ossidati, soffiati o standolizzati.

Art. 9.

La sostanza denaturante deve essere fornita dalla ditta interessata e riconosciuta idonea dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette o dal Laboratorio denaturanti dello Stato. Fino al momento dell'impiego essa deve essere custodita in recipienti suggellati o in locale vincolato alla finanza.

Art. 10.

La denaturazione con le sostanze di cui al primo comma del precedente art. 8 deve essere effettuata negli spazi doganali, qualora trattasi di oli e grassi animali importati dall'estero e presso le fabbriche che li producono, qualora trattasi di prodotti nazionali. Può altresì essere effettuata presso gli stabilimenti ammessi ad impiegarli negli usi previsti dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843.

La denaturazione dei prodotti di cui al secondo comma dello stesso art. 8, con le sostanze nel medesimo indicate, può essere effettuata solo presso gli stabilimenti ammessi ad impiegarli.

Gli oli ed i grassi animali, sia esteri sia nazionali, da denaturare presso gli stabilimenti d'impiego, sono avviati a detti stabilimenti dalle dogane o dalle fabbriche di produzione, con bolletta di cauzione soggetta a certificato di scarico, e, in attesa della denaturazione, debbono essere custoditi in magazzini fiduciari, assimilati ai magazzini doganali di proprietà privata.

Art. 11.

Le operazioni di denaturazione si devono compiere senza interruzione, nelle ore diurne, alla presenza di due funzionari dell'Amministrazione finanziaria ovvero di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza.

Gli agenti delegati accertano la quantità dell'olio o grasso animale da denaturare e della sostanza denaturante necessaria e presenziano alla immissione della sostanza stessa nel recipiente contenente gli oli ed i grassi, assicurandosi che la massa totale sia agitata nel modo e per il tempo ritenuto a loro giudizio necessario per ottenerne la omogeneità. Essi hanno facoltà di prelevare campioni sia prima sia dopo la denaturazione.

Dell'eseguita denaturazione è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscriversi dagli agenti di vigilanza e dal rappresentante della ditta interessata, al quale viene rilasciato un esemplare. L'altro esemplare deve essere allegato alla contabilità a giustificazione dello sgravio dell'imposta.

Art. 12.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di autorizzare i fabbricanti dei prodotti indicati nel secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, ad impiegare gli oli ed i grassi animali ammessi all'agevolazione senza l'obbligo della preventiva denaturazione.

Qualora sia stata autorizzata la lavorazione prevista dal comma precedente si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7.

III. — *Depositi*

Art. 13.

Chiunque voglia istituire il deposito di oli o grassi animali di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, deve, almeno dieci giorni prima, presentare denunzia in triplice esemplare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. In essa, si deve indicare:

a) il cognome e il nome dell'esercente;

b) il Comune, la via, il numero civico e la località ove s'intende istituire il deposito;

c) i locali di cui il deposito si compone;

d) la qualità degli oli o grassi animali che si intende tenere in deposito.

L'Ufficio tecnico, riscontrata la regolarità della denunzia, restituisce all'interessato uno degli esemplari, munito delle indicazioni del giorno di presentazione e gli consegna separati registri di carico e scarico per i prodotti non denaturati e per quelli denaturati. Trasmette inoltre un altro esemplare della denunzia, col proprio visto, al comando di Circolo della guardia di finanza.

Si considerano facenti parte del deposito tutti i locali che siano tra loro in diretta comunicazione.

Chi intende cessare dall'esercizio di un deposito deve presentare, almeno cinque giorni prima, denunzia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, restituendo la denunzia di deposito e i relativi registri.

Art. 14.

Il titolare del deposito ha l'obbligo di iscrivere nei registri di carico e scarico:

a) dalla parte del carico, le singole partite di oli o grassi introdotte con l'indicazione della quantità, della data di introduzione e degli estremi della bolletta doganale d'importazione o della bolletta di legittimazione, le quali tutte debbono essere allegate a corredo del registro;

b) dalla parte dello scarico alla fine di ciascun giorno la quantità complessiva impiegata in usi industriali, con indicazione dei prodotti ottenuti, per coloro che impiegano gli oli o i grassi nella propria industria, e la quantità delle partite estratte dal deposito non superiore ognuna a venticinque chilogrammi, per gli esercenti la vendita. Per la estrazione di prodotti da trasportare in quantità maggiore di venticinque chilogrammi o destinati in qualsiasi quantità ad altri depositi, il discarico dal registro deve essere fatto dall'agente che rilascia la bolletta di legittimazione. All'uopo questi cita sul registro medesimo la data ed il numero della bolletta stessa, indica la quantità del prodotto da estrarsi dal deposito e certifica con la propria firma o bollo d'ufficio l'annotazione di discarico.

Il registro di carico e scarico deve essere, ad ogni richiesta, presentato agli agenti indicati nell'art. 30 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, i quali hanno facoltà di verificare, ogni qual volta lo credono opportuno, i prodotti esistenti nel deposito.

IV. — *Disposizioni varie*

Art. 15.

Gli oli e i grassi animali, gravati da tributo, sono spediti dalle dogane o dalle fabbriche di produzione agli stabilimenti, ammessi ad impiegarli senza l'obbligo della preventiva denaturazione, con bolletta di cauzione soggetta a certificato di scarico.

Il movimento degli oli e grassi animali, di cui al comma precedente, è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico nel quale si deve annotare dalla parte del carico le partite introdotte in fabbrica con riferimento alla bolletta di cauzione di scorta, e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Art. 16.

Gli addetti alla vigilanza hanno diritto di accedere liberamente nei luoghi indicati nell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, di eseguirvi riscontri ed inventari, di esaminare i registri e i documenti prescritti dal presente decreto, di prelevare campioni delle materie esistenti e di eseguire ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di prestarsi allo scopo di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1955

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1955
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 93

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Autorizzazione alla Società « The Northern Assurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo furti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1947, con il quale la Società « The Northern Assurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, trasporti, infortuni e responsabilità civile;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad estendere l'esercizio al ramo furti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Northern Assurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo furti.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1955.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1953, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona;

Vista la nota n. 18277 in data 29 novembre 1954, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona comunica che le organizzazioni sindacali locali hanno designato il sig. Moccafiche Gio Batta a sostituire la signora Rossi Amelia, membro della Commissione suddetta in rappresentanza degli impiegati;

Decreta:

Il sig. Moccafiche Gio Batta è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Savona in sostituzione della signora Rossi Amelia.

Roma, addì 9 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Lucera (Foggia).

Con decreto commissariale n. 370.24005.31/7.60424, in data 12 marzo 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Lucera, di un'area edificatoria della superficie di mq. 1687,50 circa, sita in Lucera, indicata nel catasto comunale dei terreni alla partita n. 479, foglio n. 21, n. princ. 230, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1540)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 23 marzo 1955:

Del Ponte Luigi, notaio residente nel comune di Incisa Scapaccino, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, stesso distretto;

Sartori di Borgoricco Ferruccio, notaio residente nel comune di Maniago, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Pordenone, stesso distretto;

Zoppi Secondo, notaio residente nel comune di Barge, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Savigliano, stesso distretto;

Lombardi Domenico, notaio residente nel comune di Castel San Vincenzo, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Isernia, stesso distretto;

Parlato Michele, notaio residente nel comune di Ghedi, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Lombardi Luigi, notaio residente nel comune di Manerba, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Montichiari, stesso distretto;

Pinto Fulvio, notaio residente nel comune di Lauria, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Sorrento, distretto notarile di Napoli.

(1529)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos Alberto Duarte, Console dell'Uruguay a Firenze.

(1479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ugo Aliberti fu Alberto, nato a Roma, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 21 luglio 1933, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1932-1933.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(1408)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agrigento, di un mutuo di L. 57.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1541)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 209, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bonea (Benevento) di un mutuo di L. 3.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1550)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosenza, di un mutuo di L. 39.500.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1542)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Durazzano (Benevento) di un mutuo di L. 495.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1551)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forchia (Benevento) di un mutuo di L. 1.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1552)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Paolisi (Benevento) di un mutuo di L. 970.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1553)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sassinoro (Benevento) di un mutuo di L. 1.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1555)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2744, in data 17 marzo 1955, il sig. Dierna Raffaele, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

(1447)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2569, in data 21 marzo 1955, l'ing. Ubaldo Musso è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Pedullà, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(1530)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della società cooperativa « Buon Pastore » in Roma e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della società cooperativa agricola « Buon Pastore », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 marzo 1944 dell'avv. Tito Staderini, notaio in Roma, ed è stato nominato commissario governativo il prof. Giuseppe Capece.

(1511)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 12 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bove Ester fu Antonio — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1006 — Data: 27 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: D'Addio Francesco fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico, al portatore: 9 — Capitale L. 11.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 11 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Ferraro Carmelo di Stefano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 1° settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Parrini Ugo fu Diletto — Titoli del Debito pubblico, nominativi: 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 *del regolamento* 19 *febbraio* 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635,50	145,78
» Firenze	624,91	634 —	145,70
» Genova	624,90	635,50	145,78
» Milano	624,91	635 —	145,79
» Napoli	624,85	633,50	145,70
» Palermo	624,90	635,62	145,79
» Roma	624,86	635 —	145,81
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 28 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,30
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	635 —
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,68

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 78, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Scaramucci Celestino fu Angelo, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1438)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Plesnicar Milena Ernesta;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Plesnicar Milena Ernesta di Francesco e della fu Giovanna Dizorz, nata a Gorizia addì 21 dicembre 1918, residente a Gorizia, via Riva Piazzutta n. 3, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Plesnicar in Polesini.

Gorizia, addì 26 febbraio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(1321)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1030/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 luglio 1938, n. 3301/R/Gab. con cui al sig. Schwienbacher Giuseppe, nato a Cermes il 18 marzo 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cologna;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 gennaio 1955, dalla signora Cologna nata Ladurner Maria, per conto della figlia minore, sulla quale esercita legalmente la patria potestà, Erta Maria di Giuseppe, nata a Merano il 1° settembre 1936; in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla interessata sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 16 luglio 1938, numero 3301/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Cologna Erta Maria, viene ripristinato nella forma tedesca di Schwienbacher.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 3 marzo 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(1327)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 26 maggio 1954, n. 10618, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata è costituita come appresso:

Presidente:
Migliorini dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:
Pentimalli prof. Francesco, docente in patologia generale;
Seppilli prof. Alessandro, docente in igiene;
Penso prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Muller prof Giuseppe, direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Segretario:
Poiaghi dott. Guido.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1491)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 26 maggio 1953, n. 340.2.65/8865, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951;
Visto il decreto 31 marzo 1954, n. 340.2.65/8372, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Dante Di Vita con il vice prefetto dott. Francesco Porfidia nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Francesco Porfidia, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Porfidia è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951 il vice prefetto dottor Alessandro Gustapane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 marzo 1955

(1522) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1955-56.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicato:

a) facoltà di giurisprudenza, n. 2 borse;
b) facoltà di scienze politiche, n. 1 borsa;
c) facoltà di economia e commercio, n. 2 borse;
d) facoltà di lettere e filosofia e di magistero, n. 2 borse;
e) facoltà di medicina e chirurgia, n. 2 borse;
f) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, n. 2 borse;
g) facoltà di ingegneria e di architettura, n. 2 borse;
h) facoltà di agraria, n. 2 borse;
i) facoltà di medicina veterinaria, n. 2 borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1955-56.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 180.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 280.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1949 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV) non più tardi del 31 maggio 1955. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso;

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) quasiasi titolo o documento atto a megliò comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno), la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1954-55.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per gli uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa. sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 18 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

(1575)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a quindici posti di alunno d'ordine in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1953 con cui venne bandito un concorso per esami a quindici posti di alunno d'ordine in prova;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 2 marzo 1948 in relazione dell'art. 30 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a quindici posti di alunno d'ordine in prova:

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
1. Traino Vincenzo	7 2/6	9 2/3	17 —
2. Arconte Ada	7 3/6	9 1/3	16 5/6
3. Giordano Anna	7 —	9 2/3	16 4/6
4. Tomei Maria in Salvi .	7 —	9 1/3	16 2/6
5. Trucillo Mario	7 2/6	8 2/3	16 —
6. Caruso Elisabetta in Naglieri .	7 —	8 2/3	15 4/6
7. Marino Francesco di Mario .	7 3/6	8 —	15 3/6
8. Cavicchioli Gian Luigi, nato il 22 settembre 1930 (1) .	7 —	8 1/3	15 2/6
9. Monni Giuseppe, nato il 26 settembre 1934	7 —	8 1/3	15 2/6
10. Guerra Guido, nato il 19 gennaio 1925 (1)	7 4/6	7 1/3	15 —
11. Famiglietti Michele, nato il 27 settembre 1932	7 2/6	7 2/3	15 —
12. Scarperia Vincenzo	7 1/6	7 2/3	14 5/6
13. Santobuono Domenico, nato il 30 luglio 1924 (1)	7 —	7 2/3	14 4/6
14. Gragnoli Alberto, nato il 3 marzo 1933 (1)	7 —	7 2/3	14 4/6
15. Cionti Luigi, nato il 12 luglio 1933	7 —	7 2/3	14 4/6
16. Fattori Luigi	7 1/6	7 1/3	14 3/6
17. Nardi Gennaro	7 2/6	7 —	14 2/6
18. Nicolais Canio Vincenzo .	7 1/6	7 —	14 1/6
19. Martucci-Zecca Gaetano, nato il 1° ottobre 1925 (1)	7 —	7 —	14 —
20. Pimpinella Leonetto, nato il 1° ottobre 1928 (1)	7 —	7 —	14 —
21. Vitale Maria Letizia, nata il 13 luglio 1932 (1)	7 —	7 —	14 —
22. Amirante Elvira, nata il 26 luglio 1932 (1)	7 —	7 —	14 —
23. Fattorini Edoardo	7 —	6 2/3	13 4/6
24. Bardi Giuseppe, nato il 20 febbraio 1924 (1)	7 1/6	6 1/3	13 3/6
25. Spinosa Elio, nato il 20 aprile 1929	7 1/6	6 1/3	13 3/6
26. Santeramo Giacomo, nato il 25 gennaio 1924 (1)	7 1/6	6 —	13 1/6
27. Cucinotta Filippo, nato il 19 novembre 1924	7 1/6	6 —	13 1/6
28. Basileo Francesco, nato il 13 settembre 1926 (1)	7 —	6 —	13 —
29. Nuzzo Luigi, nato il 17 maggio 1928 (1)	7 —	6 —	13 —
30. Scioscia Angelo, nato il 10 novembre 1925 (1)	7 —	6 —	13 —
31. Mancusi Vito Donato, nato il 24 agosto 1927 (1)	7 —	6 —	13 —
32. Tagliafierro Michele, nato l'8 maggio 1929 (1)	7 —	6 —	13 —
33. Cimmino Rinaldino, nato il 19 febbraio 1930 (1)	7 —	6 —	13 —
34. Maisto Pietro, nato il 2 novembre 1930 (1)	7 —	6 —	13 —
35. Conti Salvatore, nato il 26 aprile 1933 (1)	7 —	6 —	13 —
36. Sciocca Francesco, nato l'11 dicembre 1933 (1)	7 —	6 —	13 —

(1) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Traino Vincenzo
2. Arconte Ada
3. Giordano Anna
4. Tomei Maria in Salvi
5. Trucillo Mario
6. Caruso Elisabetta in Naglieri
7. Marino Francesco di Mario
8. Cavicchioli Gian Luigi
9. Monni Giuseppe
10. Guerra Guido
11. Famiglietti Michele
12. Scarperia Vincenzo
13. Santobuono Domenico
14. Gragnoli Alberto
15. Cionti Luigi

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1955

L'Avvocato generale dello Stato
SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1955
Registro n. 2, foglio n. 273. — TEMPESTA

(1565)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti nn. 4960 e 4961 div. 3/1 in data 20 e 22 luglio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a diciannove posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952;

Considerato che a seguito di rinuncia della vincitrice regolarmente interpellata a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Milano (una condotta di riparto) di Lainate e Villanova del Sillaro;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicate:

1) Brivio Maria: Milano (una condotta di riparto);
2) Tacchi Maria: Lainate;
3) Brindani Pierina: Villanova del Sillaro.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 5 marzo 1955

Il prefetto: LIUTI

(1494)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio precedente decreto n. 1099 in data 21 dicembre 1954, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Rio Saliceto n. 35 in data 24 febbraio 1955, con la quale si prende

atto che il dott. Vittorio Balestrazzi ha rinunciato a tutti gli effetti di legge alla nomina a titolare della condotta avvenuta con deliberazione consiliare n. 8 del 2 febbraio 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione di vincitore di altro candidato risultato idoneo;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi da ciascuno di essi indicate in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Ferretti dott. Auro: Scandiano, condotta unica;
2) Bolognesi dott. Giovanni: Rio Saliceto, condotta unica;
3) Cacciani dott. Luigi: Carpineti, condotta unica;
4) Rustichelli dott. Renzo: Vetto, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 7 marzo 1955

Il prefetto: NICOSIA

(1361)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1953, n. 237, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Canzano (condotta unica); Civitella del Tronto (3ª zona); Crognaleto (2ª zona); Pineto (2ª zona);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. De Adducis dott. Giuseppe	punti	49,826	su 100
2. De Martinis dott. Domenico	»	49,392	»
3. Migliorati dott. Diodoro	»	48,634	»
4. Di Felice dott. Sabatino	»	45,052	»
5. Di Leonardo dott. Biagio	»	43,871	»
6. Scaramazza dott. Gaetano	»	43,487	»
7. Simonelli dott. Cesare	»	42,591	»
8. Imperiale dott. Marino	»	42,393	»
9. Capotosti dott. M. Teresa	»	40,144	»
10. Di Blasio dott. Guido	»	40,139	»
11. Rampini dott. Guido	»	35,551	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 17 marzo 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 12506, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia, di cui al bando 30 settembre 1953, n. 237, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Canzano (condotta unica); Civitella del Tronto (3ª zona); Crognaleto (2ª zona); Pineto (2ª zona);

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi, in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso anzidetto, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

De Adducis dott. Giuseppe: Pineto (2ª zona);
De Martinis dott. Domenico: Canzano (condotta unica);
Migliorati dott. Diodoro: Civitella del Tronto (3ª zona);
Di Felice dott. Sabatino: Crognaleto (2ª zona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 17 marzo 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

(1492)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 luglio 1954, numeri 24294 e 24295, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Pagno-Castellar-Brondello è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Peirone Federico, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Pagno-Castellar-Brondello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 14 marzo 1955

Il prefetto: TORRISI

(1523)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.